

**Deliberazione 26 marzo 2010 – ARG/gas 42/10**

**Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2010 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (TIVG)**

## **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 marzo 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 38/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 38/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 40/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/gas 106/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 207/09;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2010, ARG/gas 21/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 21/10).

### **Considerato che:**

- l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e*

*ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;*

- tale previsione trova conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale e in quanto definito dall’Autorità nel TIVG.

#### **Considerato inoltre che:**

- l’articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso  $CCI_t$  calcolata, in ciascun trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QCI$ , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
  - b)  $QE_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l’elemento  $QE_t$  e la componente  $CCI_t$  siano aggiornati e pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;
- l’articolo 8 del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QTF_i$ , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
  - b)  $QTV_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
- il medesimo articolo 8 del TIVG ha inoltre previsto che l’elemento  $QTV_t$  sia aggiornato e pubblicato dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;
- l’indice dei prezzi di riferimento  $I_t$  relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre aprile – giugno 2010, è pari a 0,860;
- la deliberazione ARG/gas 21/10 ha prorogato per il periodo 1 aprile 2010 – 31 dicembre 2010 la validità delle proposte tariffarie per il servizio di stoccaggio del gas naturale approvate con deliberazione ARG/gas 38/09;
- la deliberazione ARG/gas 40/09 ha istituito il corrispettivo variabile  $C_{CONR}$  per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell’applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 192/08.

#### **Ritenuto che sia:**

- necessario per il trimestre aprile – giugno 2010 aggiornare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all’articolo 5 del TIVG:
  - relativamente alla componente  $CCI_{i,v}$  prevedendo un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,584234 euro/GJ dell’elemento  $QE_t$ , aumento pari a 0,022505 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;

- relativamente alla componente  $QT_{i,t}$  prevedendo un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,004823 euro/GJ dell'elemento  $QTV_t$ , aumento pari a 0,000186 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- necessario prorogare la validità della componente relativa al servizio di stoccaggio QS di cui all'articolo 9 del TIVG;
- opportuno tenuto conto delle comunicazioni della Cassa ai sensi del comma 6.5 della deliberazione ARG/gas 106/09, modificare la componente relativa agli oneri aggiuntivi  $QOA$ , di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedendo di eliminare l'elemento  $C_{CONR}$ .

## **DELIBERA**

### *Articolo 1 Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIVG.

### *Articolo 2*

*Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010 della componente di commercializzazione all'ingrosso  $CCI_t$*

2.1 Per il trimestre aprile – giugno 2010, i valori dell'elemento  $QEt$  e della componente  $CCI_t$  sono fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

### *Articolo 3*

*Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010 dell'elemento  $QTV_t$*

3.1 Per il trimestre aprile – giugno 2010, il valore dell'elemento  $QTV_t$ , è pari a 0,059355 euro/GJ.

### *Articolo 4*

*Modifica del TIVG*

4.1 Il TIVG è modificato nei termini sotto indicati:

a) L'articolo 9 del TIVG è sostituito con il seguente:

#### **“Articolo 9**

*Componente relativa al servizio di stoccaggio*

9.1 A partire dall'1 aprile 2009, la componente relativa al servizio di stoccaggio  $QS$  assume il valore pari a 0,272617 euro/GJ.”

b) All'articolo 11, il comma 11.1 è sostituito dal seguente comma:

“11.1 La componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA è costituita dalla somma dei seguenti elementi:

- a) elemento  $CV^I$ , pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
  - b) elemento  $C_{FGUI}$  pari al corrispettivo unitario variabile per la compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI).”
- c) la Tabella n. 2 è sostituita con la seguente tabella:

**“Tabella n. 2**

**Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)**

Elementi componente QOA	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
	Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009	Dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010	A partire dal 1 aprile 2010
Elemento $\varphi$	0,005210	----	----
Elemento $CV^I$	0,010439	0,010439	0,010439
Elemento $C_{CONR}$	0,039564	0,039564	----
Elemento $C_{FGUI}$	0,007788	0,007788	0,007788

**Articolo 5**

*Disposizioni finali*

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore l'1 aprile 2010.
- 5.2 Il testo del TIVG come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

26 marzo 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis